



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
Prot. n. R.U. 115374/U

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA-AREA MONOPOLI

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, e successive modificazioni, concernente il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85;

Vista la legge 18 ottobre 2001 n. 383 e, in particolare, l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, l'articolo 23-quater che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto direttoriale del 5 maggio 2009 con il quale è stato stabilito il regolamento del gioco opzionale e complementare al gioco del lotto denominato "10eLOTTO" e successive modifiche;

Visto il decreto direttoriale del 3 agosto 2012 e, in particolare, l'articolo 5 con il quale è stato modificato l'importo della polizza fideiussoria di cui all'articolo 7 comma 4 della legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto l'articolo 6 del citato decreto direttoriale con il quale è stato previsto il blocco della raccolta del gioco del lotto qualora la stessa superi dieci volte l'importo della cauzione prestata dai ricevitori;

Visto l'atto di convenzione del 20 giugno 2016 n. 58555 sulla base del quale a partire dal 30 novembre 2016 la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa è affidata in concessione alla società Lottoitalia S.r.l.;

Valutate le analisi del concessionario in ordine agli effetti della rideterminazione dei limiti sulla raccolta stessa;

Considerata l'opportunità di fissare un importo massimo per la raccolta del gioco del lotto, in tutte le sue modalità, al fine di contrastare fenomeni di gioco anomalo anche da parte dei ricevitori ed al fine di limitare l'entità degli eventuali omessi versamenti dei proventi senza provocare una possibile contrazione del gioco;

Valutato congruo, determinare tale limite sulla base dei livelli di raccolta settimanale delle ricevitorie del lotto con raccolta maggiore:

DETERMINA

ARTICOLO 1

1. L'articolo 6, comma 1, del decreto direttoriale del 3 agosto 2012 è così sostituito:

“ In ogni settimana contabile, presso ciascuna ricevitoria, la raccolta del gioco del lotto in tutte le sue modalità, al netto delle vincite convalidate e dell'aggio spettante al ricevitore, non può essere superiore a 10 volte l'importo della polizza costituita dal ricevitore o ad euro 200.000,00 qualunque sia l'importo della polizza. Il raggiungimento delle predette soglie comporta l'automatico blocco dei terminali di gioco”.

La presente determinazione si applica a partire dal primo concorso successivo a quello della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

Roma 18 novembre 2016

Alessandro ARONICA
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93*